

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2582 del 20/05/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4863 del 13/09/2017 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI RECUPERO (OPERAZIONI DI RECUPERO R3 E MESSA IN RISERVA R13 - ALL. C PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOCALITA' PONTE TREBBIA, VIA MILANO N. 15. DITTA: LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2624 del 16/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 4863 del 13/09/2017 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - ATTIVITÀ DI RECUPERO (OPERAZIONI DI RECUPERO R3 E MESSA IN RISERVA R13 - ALL. C PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), LOCALITÀ PONTE TREBBIA, VIA MILANO N. 15.
DITTA: LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”*;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in Materia Ambientale”*;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante *“Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”*;

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *“Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35”* che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

il Decreto del Ministro dell'Ambiente 05 febbraio 1998 che prevede l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, *“Riforma del sistema regionale e locale”*;

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 4863 del 13/09/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C. (C.F. e P.Iva 01036750337), rilasciata dal Suap del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 7172 del 26/09/2017, come rettificato con atto prot. 9024 del 05/12/2017, per l'attività di *“recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo”* svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Località Ponte Trebbia, Via Milano n. 15, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, a n° 2 scarichi (S1) e (S2) di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
 - comunicazione di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C., con sede legale a Piacenza (PC), Strada al Rio Chiappone n. 1 (C.F. e P.Iva 01036750337) trasmessa dal SUAP del Comune di Calendasco con nota prot. n. 2296 del 04/03/2022, acquisita al prot. Arpae n. 36973 del 07/03/2022, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di recupero (operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13) di rifiuti speciali non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Località Ponte Trebbia, Via Milano n. 15, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, a n° 2 scarichi (S1) e (S2) di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
 - comunicazione di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs n. 152/2006 - operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della l. 447/1995 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la nota prot. n. 39530 del 09/03/2022 con cui è stata richiesta la documentazione a perfezionamento dell'istanza;
- la nota acquisita al prot. Arpae n. 46115 del 21/03/2022, con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione a perfezionamento e completamento dell'istanza;
- la nota prot. n. 51562 del 28/03/2022 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (Attività n. 11 del 15/04/2022 Sinadoc n. 11365/2022) risulta che:

- la modifica riguarda:
 - una diversa collocazione dell'esistente impianto di trattamento acque (ubicato nella porzione di area cortilizia esterna scoperta) che verrà riposizionato in area di proprietà ubicata a nord-ovest dello stabilimento determinando lo spostamento del punto di immissione sulla stessa linea fognaria interna esistente (invariata) con identica denominazione S1;
 - un leggero aumento della superficie cortilizia esterna pavimentata soggetta al dilavamento che da mq. 420 passa a circa mq. 475;
- lo scarico S2 non subisce modifiche.
Pertanto presso l'impianto sono presenti n. 2 scarichi provenienti dal dilavamento dell'area scoperta e impermeabilizzata:
 - scarico S1 di acque di acque reflue di dilavamento trattate mediante un impianto costituito da un pozzetto scolmatore, un dissabbiatore, un sedimentatore ed un deoliatore con filtro a coalescenza;
 - scarico S2 di acque reflue di dilavamento trattate mediante un impianto costituito da un pozzetto scolmatore, un dissabbiatore, un sedimentatore ed un deoliatore con filtro a coalescenza.

Entrambi gli scarichi recapitano in pubblica fognatura ed ognuno di essi è dotato di pozzetto di campionamento fiscale come indicato nella "Tavola 1 - Modifica sostanziale di AUA – 18/03/2022" trasmessa con la documentazione a completamento pervenuta in data 21/03/2022;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice rifiuti (Attività n. 12 del 06/05/2022 Sinadoc n. 1365/2022) risulta che:

- la modifica riguarda:
 - una variazione (in ribasso) delle quantità istantanee dei rifiuti in stoccaggio nella messa in riserva (R13) in quanto la superficie destinata all'attività viene ridotta a seguito dell'indisponibilità di una parte di essa. Rimangono invariati i quantitativi annui di stoccaggio attualmente autorizzati;
 - relativamente ai rifiuti di cui punto 1.1 (carta e cartone) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998, la Ditta fa presente che verranno gestiti solo per l'attività di messa in riserva in quanto, come specificato nella relazione tecnica, "*...non essendo mai stata eseguita l'attività di recupero autorizzata con l'operazione R3 per i rifiuti di cui alla Tipologia 1.1 ed essendo nel frattempo intervenuto il relativo Regolamento che ne disciplina il recupero in applicazione alla normativa "End of Waste", si comunica che la Tipologia 1.1 del DM 05/02/1998 continuerà ad essere gestita come rifiuto da avviare a impianti terzi autorizzati al loro recupero finale.*". Pertanto il proponente chiede di eliminare le prescrizioni inerenti all'attività di recupero R3 di carta e cartone di cui al citato atto autorizzativo Det-Amb-2017-4863 del 13/09/2017;

Atteso che:

- con nota prot. n. 51566 del 28/03/2022 è stato richiesto al Comune di Calendasco, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'Autorizzazione per lo scarico S1 di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. RT004385-2022-P del 16/03/2022, assunta al prot. Arpae n. 43989 in pari data, Ireti Spa ha confermato i pareri di conformità gli scarichi S1 ed S2 di di acque di dilavamento rilasciati in data 07/06/2017 e recepiti nella vigente AUA det-amb n. 4863 del 13/09/2017;
- con nota prot. n. 4106 del 13/04/2022, assunta al prot. Arpae n. 62502 del 14/04/2022, il Comune di Calendasco ha trasmesso l'autorizzazione allo scarico (S1) di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 60675 del 12/04/2022 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza in relazione alla modifica non sostanziale di AUA per l'attività relativa alle operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi;
- con nota prot. n. 63532 del 15/04/2022 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha trasmesso la relazione tecnica con la quale ha espresso parere favorevole all'adozione della modifica di AUA richiesta dalla Ditta;

Dato atto che:

- il DM 05/02/1998 stabilisce che le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal decreto stesso non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, definendo le "norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi";
- gli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 regolamentano le procedure semplificate per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti secondo le modalità operative, i requisiti necessari e le prescrizioni per operare fissati da standard ministeriali nella forma del DM 05.02.1998, per i rifiuti non pericolosi;
- sono fatte salve le autorizzazioni/comunicazioni/nulla osta e le prescrizioni previste da altre normative, disposizioni e direttive vigenti, anche riferibili a procedimenti di competenza di altri Enti;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale det-amb n. 4863 del 13/09/2017 in favore della Ditta LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C. (C.F. e P.Iva 01036750337), con sede legale a Piacenza (PC), Strada al Rio Chiappone n. 1, per l'attività di recupero (operazioni di recupero R3 e messa in riserva R13 - all. C parte IV del D.Lgs. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi, svolta nello stabilimento sito in Comune di Calendasco (PC), Località Ponte Trebbia, Via Milano n. 15, sostituendo i punti del dispositivo relativi alle prescrizioni in ordine alla matrice "scarichi" ed alla matrice "rifiuti" come di seguito indicato:

"di impartire per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue di dilavamento aventi recapito in pubblica fognatura le seguenti prescrizioni:

- a) gli scarichi devono rispettare, nei rispettivi pozzetti di campionamento fiscale (come indicati in premessa), i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato: Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l; COD: ≤ 500 mg/l; Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
- b) tutti i pozzetti di ispezione, compresi quelli di campionamento fiscale, devono essere sempre accessibili all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione. I pozzetti di campionamento fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura mediante la posa di un

contatore opportunamente installato su ciascuno scarico a cura della Ditta in oggetto in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata ed alla piovosità media della zona;

- e) l'area interessata dagli impianti di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
- f) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendone la pulizia e controlli periodici che ne attestino l'efficienza; con opportuna periodicità, deve essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) l'impianto fognario deve essere mantenuto in perfetta efficienza effettuando tutte le operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione e prevedendo, con opportuna frequenza, lo svuotamento dei materiali sedimentati;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria della condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) deve essere preventivamente comunicata al Comune di Calendasco, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

di impartire, per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva - R13 - sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
 - 1.1** – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 150105, 150106, 200101), stoccaggio istantaneo 68 t. – stoccaggio annuo 8000 t./anno; **2.1** – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (CER 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102), stoccaggio istantaneo 20 t. – stoccaggio annuo 800 t./anno;
 - 3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 191202, 200140), stoccaggio istantaneo 200 t. – stoccaggio annuo 4000 t./anno;
 - 3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 110501, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140), stoccaggio istantaneo 150 t. – stoccaggio annuo 2000 t./anno;
 - 5.1** – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (CER 160116, 160117, 160118, 160122), stoccaggio istantaneo 9 t. – stoccaggio annuo 1000 t./anno;
 - 5.2** – parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto (CER 160116, 160117, 160118, 160122), stoccaggio istantaneo 9 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;
 - 5.7** – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 160216, 170402, 170411), stoccaggio istantaneo 2 t. – stoccaggio annuo 25 t./anno;
 - 5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 25 t./anno;
 - 5.16** – apparecchi elettrici, elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214, 160216, 200136), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
 - 6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 020104, 150102, 170203, 191204, 200139), stoccaggio istantaneo 40 t. – stoccaggio annuo 1000 t./anno;
 - 6.2** – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 070213, 120105, 160119, 160216, 170203), stoccaggio istantaneo 9 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;

6.5 – paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (CER 070213, 120105, 160119), stoccaggio istantaneo 4,5 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

7.1 – rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto (CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904), stoccaggio istantaneo 90 t. – stoccaggio annuo 14000 t./anno;

7.13 – sfridi di produzione di pannelli in gesso, demolizione edifici (CER 170802), stoccaggio istantaneo 12 t. – stoccaggio annuo 1000 t./anno;

7.29 – rifiuti di lana di vetro e lana di roccia (CER 170604), stoccaggio istantaneo 15 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;

8.4 – rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali sintetiche e artificiali (CER 040209, 040221, 040222, 160122, 200110, 200111), stoccaggio istantaneo 3 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138), stoccaggio istantaneo 43 t. – stoccaggio annuo 2000 t./anno;

10.2 – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (CER 160103), stoccaggio istantaneo 7 t. – stoccaggio annuo 2000 t./anno;

13.20 – gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi (CER 160216), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;

16.1 – rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità (CER 200201), stoccaggio istantaneo 2 t. – stoccaggio annuo 50 t./anno;

- b) la capacità complessiva istantanea della messa in riserva (R13) è di **709,5** t. e con il limite massimo di **36860** t./anno, fermo restando i limiti delle diverse tipologie di rifiuti di cui ai precedenti punti;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05.02.1998;
- d) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- e) i rifiuti devono essere stoccati nelle aree identificate ed individuate nella planimetria (TAVOLA 1 – STATO DI FATTO ATTUALE – DATA 18 Marzo 2022) allegata alla nota di trasmissione di documentazione integrativa della ditta La Recupero snc del 18/03/2022 (assunta al prot. Arpa n. 46115 in data 21/03/2022). Tali aree dovranno essere impermeabilizzate, contrassegnate con idonea cartellonistica, delimitate, ed essere ben distinte dai luoghi di ricovero di eventuali materiali;
- f) i rifiuti di cui ai codici CER relativi al capitolo 20 ("rifiuti urbani [rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni] inclusi i rifiuti della raccolta differenziata") dell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, non potranno derivare dalla raccolta di rifiuti urbani ma esclusivamente da attività artigianali ed industriali e dovranno essere pertanto classificati come rifiuti speciali;
- g) i rifiuti allocati all'esterno del capannone dovranno essere posti in contenitori e coperti con appositi teli impermeabili;
- h) la cernita di rifiuti polverulenti o contaminati da oli, così come altre sostanze inquinanti, potrà avvenire solo nell'area di scarico situata all'interno del capannone;
- i) i rifiuti ligneo cellululosici derivanti dalla manutenzione del verde (CER 200201), al fine di evitare lo sviluppo di cattivi odori, dovranno essere stoccati in un cassone completamente stagno posto all'interno del capannone, si dovrà inoltre provvedere al loro conferimento a recupero entro 5 giorni lavorativi dalla loro presa in carico;
- l) durante la movimentazione dei rifiuti di cui alle tipologie 5.16 e 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 dovrà essere usata particolare cautela al fine di mantenere integre le apparecchiature fino all'impianto autorizzato alle successive operazioni di recupero;
- m) l'eventuale bonifica dei contenitori dei rifiuti dovrà essere eseguita presso impianti autorizzati all'uso e la pulizia delle aree dell'impianto, compresa la superficie interna al capannone, non potrà essere eseguita mediante lavaggio con acqua ma utilizzando macchine spazzatrici. Nel caso di eventuali sversamenti di oli o altri liquidi, si dovrà provvedere alla raccolta degli stessi mediante l'utilizzo di materiale assorbente che andrà poi smaltito come rifiuto

presso Ditte autorizzate;

- n) i rifiuti di cui ai punti 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 6.2, 6.5, 6.6, 6.11 e 10.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 - non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- o) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);
- p) i rifiuti residuali dall'attività (ferro, vetro, legno, carta, plastica ecc.) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo", di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero;"

Si conferma che:

- la ditta LA RECUPERI SNC DI BALDINI MARCO & C. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n° 176/A classe di attività 3, relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);

Si dà atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4863 del 13/09/2017, (rilasciata dal SUAP del Comune di Calendasco con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 7172 del 26/09/2017, come rettificato con atto prot. 9024 del 05/12/2017) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Calendasco, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Calendasco (provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 7172 del 26/09/2017, come rettificato con atto prot. 9024 del 05/12/2017);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, i provvedimenti in materia idraulica e prevenzione incendi eventualmente necessari e quant'altro previsto dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla

pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.